

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°16/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025 la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32086** del registro di Segreteria, promosso da:

B. F. (c.f. OMISSIS), **B. V.** (c.f. OMISSIS), **B. R. G.** (c.f. OMISSIS), **B. D.** (c.f. OMISSIS), **B. I.** (c.f. OMISSIS), **B. A. A.**, **C. U.** (c.f. OMISSIS), **D. L. P.** (c.f. OMISSIS), **D. M. S.** (c.f. OMISSIS), **D. V. N.** (c.f. OMISSIS), **D. B. P.** (c.f. OMISSIS), **D. C. I.** (c.f. OMISSIS), **D. A.** (c.f. OMISSIS), **E. S.** (c.f. OMISSIS), **L. P.** (c.f. OMISSIS), **M. A.** (c.f. OMISSIS), **M. I.** (c.f. OMISSIS), **P. A.** (c.f. OMISSIS), **P. A.** (c.f. OMISSIS), **P. P.** (c.f. OMISSIS), **P. G.** (c.f. OMISSIS), **R. G.** (c.f. OMISSIS), **S. A.** (c.f. OMISSIS), **S. A.** (c.f. OMISSIS), **S. P.** (c.f. OMISSIS), **S. L.** (c.f. OMISSIS), **T. D.** (c.f. OMISSIS), **T. M.** (c.f. OMISSIS) e **T. U.** (c.f. OMISSIS) rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì (PVNMTT71S13D705E), ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Forlì, Viale Bolognesi n. 12,, pec: matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

SENTITO alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, tenutasi con l'assistenza del Segretario

sig.ra Doriana Tornielli, l'Avv. Guadagnino per INPS, nessuno presente per i ricorrenti, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione dell'udienza, i ricorrenti, affermando di essere titolari di pensioni di importo in ogni caso rilevante ai fini del calcolo della perequazione ai sensi di legge, chiedevano chiedono che, verificata la sussistenza dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, e previa sospensione del giudizio, fosse sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del meccanismo perequativo introdotto con l'art. 1 c. 309 della L. 197 del 29.12.2022, per contrarietà con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza estrinsecati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 75 del 2015, richiamati e reiterati nella sentenza 234 del 2020.

All'esito ed in ogni caso chiedevano la disapplicazione "siccome costituzionalmente illegittimo" del medesimo articolo e, per l'effetto, condannare INPS a rivalutare la loro pensione per gli anni 2023 e 2024 *"secondo il più favorevole provvedimento normativo richiamato dalla L. 234 del 2021 e previsto nella L. 388 del 2000 che prevedeva la c.d. perequazione a scaglioni, norma già giudicata costituzionalmente legittima. Con vittoria di spese e competenze professionali RSG 15%, oltre Iva e cpa*".

Con memoria depositata in data 16 dicembre 2024 INPS, preso atto delle censure sollevate dai ricorrenti, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per indeterminatezza, richiamando numerosi precedenti anche di questa Sezione, nonché, in via subordinata, il difetto di giurisdizione per B. A. A. e il difetto di interesse ad agire per P. A., per il primo in quanto non titolare di alcun trattamento pensionistico presso la gestione pubblica, mentre per il secondo in quanto titolare di un trattamento pensionistico

decorrente dal febbraio 2023.

Ha, inoltre, chiesto il rigetto della domanda dei ricorrenti, argomentando circa la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, in considerazione tanto della genericità delle questioni, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera - a) o b) – del co. 309 che risulterebbe violata, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b), quanto alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla discrezionalità del legislatore nello stabilire le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (Corte cost., sent. n. 316 del 2010; ord. n. 256 del 2001). Tali argomentazioni, ad avviso del patrocinio di INPS, sarebbero state confermate anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, pure richiamata dal patrocinio dei ricorrenti.

Nel merito, l'INPS ha contestato, in via ulteriormente subordinata, la fondatezza della domanda dei ricorrenti volta a percepire il trattamento pensionistico, senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio e di ottenere la condanna dell'Ente al reintegro dell'indebito taglio. Ciò in quanto si è limitato ad applicare una normativa ad oggi vigente nell' ordinamento giuridico e parte ricorrente, al di là della questione di legittimità costituzionale, non ha formulato alcuna censura su tale condotta.

All'udienza del 13 gennaio 2025, nessuno presente per i ricorrenti, l'Avv. Guadagnino per INPS si riportava alla memoria depositata e confermava le conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio veniva, quindi, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa di INPS in relazione alla posizione del ricorrente B. A. A. in quanto

non titolare di trattamento pensionistico a carico della Cassa Pensioni dello Stato.

L'eccezione è fondata: come risulta dall'esame della stessa procura alle liti conferita al difensore -e confermato dal certificato di pensione allegato al ricorso-, infatti, B. A. A. non era un dipendente pubblico (egli stesso dichiara di essere stato un funzionario di banca) e gode dal 1997 di un trattamento di pensione VO.

Ne consegue il difetto di giurisdizione.

2. In via ulteriormente preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso, presentato da 28 pensionati di cui viene indicato unicamente il codice fiscale e, collettivamente e genericamente, la posizione lavorativa prima del collocamento a riposo ("tutti Militari e Carabinieri in congedo o appartenenti alla Polizia di Stato in pensione"), senza che a tale affermazione segua la descrizione analitica della posizione di ciascuno dei ricorrenti. Mancano, inoltre, i dati relativi alla data di congedo (o collocamento a riposo), nonché quelli relativi al trattamento pensionistico di cui affermano di essere titolari i ricorrenti.

La doglianza (unica) su cui si fonda il ricorso attiene all'eccepita incostituzionalità dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, ma anche in questo caso la doglianza è espressa in termini del tutto generici, senza alcun riferimento alle singole posizioni dei ricorrenti.

Come evidenziato dal patrocinio dell'INPS, infatti, le stesse questioni di legittimità costituzionale sollevate risultano altrettanto generiche, posto che non si precisa quale sia la relativa lettera (a) o (b) del comma 309 che risulterebbe violata, né il relativo numero (1, 2, 3, 4 o 5) previsto dalla lettera b), cui si riferisca ciascuna posizione previdenziale e che manca un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni relative alle norme asseritamente violative della Carta costituzionale, né è dato intendere quale interpretazione adeguatrice il ricorrente propone, sottolineando che "*per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non*

manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 136 e n. 26 del 2020, n. 160 del 2018 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010)".

In altri termini, la domanda formulata con il ricorso introduttivo si sofferma esclusivamente sulle questioni di legittimità costituzionali, affermando, in modo generico e senza alcuna differenziazione tra le posizioni previdenziali dei ricorrenti, che l'art.1, comma 309 della L. 197 del 2022, prevedendo per gli anni 2023 e 2024 una rivalutazione degli emolumenti pensionistici a fasce determini, inammissibilmente, "*una misura di rivalutazione quantitativamente più bassa pur per redditi più alti*" mediante un meccanismo "*né ragionevole, né proporzionato né idoneo a consentire ai pensionati di mantenere redditi adeguati a fronte della svalutazione monetaria in essere, agganciata ad un tasso di inflazione sempre più elevato, provocando tra pensionati, una palese disparità di trattamento, che si perpetua nel tempo, applicando a chi ha redditi medio alti, un parametro perequativo differenziato e del tutto inadeguato a porre al riparo i rispettivi redditi dalla erosione inflazionistica*", tanto che, nel merito, si chiede, in modo altrettanto generico, di condannare INPS alla rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 secondo il più favorevole provvedimento normativo richiamato dalla L. 234 del 2021.

Gli atti depositati al fascicolo di causa non offrono, peraltro, un adeguato supporto probatorio alla pretesa vantata da ciascuno dei ricorrenti, consistendo nei decreti di attribuzione del trattamento pensionistico, tutti risalenti nel tempo, dai quali parrebbe evincersi che le posizioni previdenziali non siano omogenee, sia per la decorrenza del trattamento pensionistico, sia per l'importo mensile lordo, individuato mediante un singolo cedolino.

Non è stata inoltre individuata chiaramente la specifica posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente al 31 dicembre 2022 e, in particolare, l'ambito di applicazione,

distinto per ciascuno dei ricorrenti, delle norme previste "*per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi*", con la conseguente riconducibilità alle ipotesi individuate nei numeri da 1) a 5) della lettera b).

Ciò chiarito, va ricordato che "*La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che "il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)"(Sez. Lombardia n. 180/2016)*" (Sez. Veneto, n. 88/2020, *ex aliis*).

Ai sensi dell'art. 152, comma 1, del D.Lgs 174/2016, inoltre, i ricorsi da presentarsi alla Corte dei Conti devono contenere (lett. d) "*l' esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*" e (leff. f) "*la formulazione delle conclusioni*", e ciò a pena di inammissibilità (art. 153, comma 1).

Così delineati i confini nell'ambito dei quali può ritenersi l'ammissibilità di un ricorso collettivo, osserva questo Giudice che, nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti.

Manca, infatti la "*compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (…) non potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione dell'inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che "al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla*

documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso" (Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315; vedasi anche Sezione giur. reg. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577.) In sostanza, dunque, riguardo al petitum principale del ricorso in esame, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, "non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti" (v. Corte dei Conti - Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)" (Sez. Emilia Romagna, n. 85/2017; id. n. 84/2017; id. 86/2016)." (ibidem).

La carenza, sotto il profilo espositivo, dei presupposti di fatto, come si è visto, è sanzionata con *"l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del ricorso che non contenga la contemporanea esposizione dei fatti e delle norme di diritto su cui è fondata la domanda giudiziale, prescindendo da eventuale documentazione confusamente riversata nel fascicolo processuale (…) In altri termini, anche in un'ottica non improntata a rigido formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice di entrare nel merito della loro pretesa, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti. Aggiungasi che chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell'azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che*

si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2242/2005). Nella fattispecie in esame, a discapito della mera veste formale del ricorso, ove è differenziata solo formalmente la parte in fatto da quella in diritto, manca del tutto l'esposizione dei fatti (…)." (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017, ripresa da Sez. veneto. n. 88/2020 e, più recentemente, Sez. Veneto n. 239/2024).

Va, ancora, rilevato che lo stesso *petitum* è generico e non consente di correlare le domande, anche sotto il profilo della valutazione dell'interesse al ricorso, alle posizioni dei singoli ricorrenti.

In conclusione, il ricorso, sulla scorta di un consolidato orientamento anche di questa Sezione (*ex multis*, sentenze n. 67/2020, n. 85/2020, n. 88/2020, n. 126/2022, n. 17672024; n. 239/2024), deve essere dichiarato inammissibile.

In limine va osservato che, anche a voler diversamente considerare, sussisterebbe un ulteriore e diverso profilo di inammissibilità, conseguente alla mancata presenza, all'odierna udienza, del patrocinio dei ricorrenti.

Tale circostanza, tenuto conto della peculiare natura del presente giudizio e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione proveniente dalla parte (che non ha trasmesso alcuna comunicazione di impedimento), è suggestiva della non permanenza della volontà (e dell'interesse) ad ulteriormente coltivare il giudizio al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale.

Ne deriva il sopravvenuto difetto di interesse ad agire dei ricorrenti: l'interesse ad agire, infatti, deve essere presente non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o la impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a tale decisione - e in relazione alla domanda originariamente formulata - che tale interesse va valutato (Cass. civ, Sez. II, 5/2/2016 n. 2292).

L'interesse ad agire -che deve essere concreto ed attuale- richiede non solo l'

accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (*ex multis*, recentemente, Cass. civ., Sez. II, 30/7/21 n. 21926): ponendosi come condizione dell'azione, impone al Giudicante la necessaria verifica della relativa sussistenza anche all'atto della decisione, operazione che egli deve porre in essere, sotto il profilo logico, antecedentemente rispetto ad ogni altra valutazione relativa all'accertamento nel merito dei presupposti sostanziali dell'azione medesima.

3. Quanto alle spese legali, la declaratoria di inammissibilità, comportando la definizione del giudizio sulla base di questione pregiudiziale, consente di disporne l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 32086 del Registro di Segreteria promosso da B. F. ed altri contro INPS, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

DICHIARA

La carenza di giurisdizione in relazione alla posizione di B. A. A.;

DICHIARA

Inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025.

IL G.U.P.

Cons. Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15/01/2025

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo

(firmato digitalmente)